

Infostudio lavoroN. 5 del 28.01.2022**Assegno Unico Universale**

Destinatari, requisiti, termini e modalità di presentazione delle
domanda

Gentile Cliente,

In attuazione della legge n. 46/2021, il decreto legislativo 230 del 21 dicembre 2021, a decorrere dal 1° marzo 2022, ha istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico, ossia un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'indicatore ISEE.

Con questa informativa intendiamo riepilogare i termini e le modalità di spettanza.

Certi di aver fatto cosa gradita, restiamo a disposizione per una consulenza dettagliata.

Gli allegati da consultare:

Premessa	2
<i>Destinatari</i>	<i>2</i>
<i>Requisiti</i>	<i>3</i>
<i>Importo</i>	<i>3</i>
<i>Termini di presentazione della domanda e decorrenza dell'Assegno</i>	<i>4</i>

Premessa

A partire dal 1° gennaio 2022, è possibile presentare all'Inps la domanda utile ai fini del riconoscimento dell'Assegno Unico e Universale, che sarà erogato a decorrere dal 1° marzo 2022.

La misura è rappresentata da un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'ISEE.

Il beneficio viene attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili.



Per effetto della sua introduzione, **a decorrere dal mese di marzo 2022 sono abrogate le seguenti misure di sostegno alla natalità**, in quanto assorbite dall'Assegno Unico:

- ✘ il premio alla nascita o all'adozione (Bonus mamma domani);
- ✘ l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
- ✘ gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili;
- ✘ l'assegno di natalità (cd. Bonus bebè);
- ✘ le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.

Destinatari

L'Assegno spetta **per ogni figlio minorenni** a carico e **per ciascun figlio maggiorenne** a carico **fino al compimento dei 21 anni di età** (per figli a carico si intendono quelli facenti parte del nucleo familiare indicato a fini ISEE).

Per potere beneficiare dell'assegno, **i figli maggiorenni devono essere in possesso**, al momento della presentazione della domanda, **di uno dei seguenti requisiti**:

- 1 frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale ovvero di un corso di laurea;
- 2 svolgimento di un tirocinio ovvero di un'attività lavorativa e possesso di un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
- 3 registrazione come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
- 4 svolgimento del servizio civile universale.



OSSERVA - In caso di disabilità del figlio a carico non sono previsti limiti d'età e la misura è concessa a prescindere dai suddetti requisiti.

Requisiti

Per poter ottenere il riconoscimento dell'assegno è necessario che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente sia in possesso congiuntamente di determinati requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, a prescindere dall'appartenenza del soggetto a una specifica categoria di lavoro.



In particolare, è richiesto che il richiedente:

- ✓ **sia cittadino italiano o Comunitario**, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, **ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea** in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di **permesso unico di lavoro** autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo **superiore a sei mesi** o sia titolare di **permesso di soggiorno** per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo **superiore a sei mesi**;
- ✓ sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- ✓ sia residente e domiciliato in Italia;
- ✓ sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Importo

L'importo dell'assegno varia in base all'età, al numero dei figli e al reddito familiare.

Per ciascun figlio minorenni	→	<p>è previsto un importo pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 175 euro mensili, con valore ISEE fino a 15.000 euro. • Per livelli di ISEE superiori a 15.000 euro, l'assegno si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro o anche in assenza di ISEE.
In caso di figli tra i 18 ei i 21 anni	→	l'importo si riduce a 85 euro nel caso di ISEE fino a 15.000 euro. Per valori superiori, invece, l'importo si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro o anche in assenza di ISEE.
Dal 3° figlio in poi	→	è prevista una maggiorazione dell'importo pari a 85 euro mensili per ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Importo che si riduce gradualmente fino a 15 euro per ISEE pari o superiore a 40.000 euro o anche in assenza di ISEE.



NOTA BENE - Una maggiorazione dell'assegno è prevista anche in presenza di **figli disabili**, variabile in relazione all'età e al grado di disabilità.

In particolare:

per i figli con disabilità minorenni	→	<p>è prevista una maggiorazione pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 105 euro mensili in caso di non autosufficienza; • 95 euro mensili in caso di disabilità grave; • 85 euro mensili in caso di disabilità media.
Per quanto riguarda i figli disabili maggiorenni	→	<p>invece, la maggiorazione è pari a 80 euro se di età compresa fra i 18 e i 21 anni.</p>
In caso di figli con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni	→	<p>è previsto un assegno dell'importo pari a 85 euro mensili per valori ISEE sino a 15.000 euro. Con ISEE pari o superiore a 40.000 euro, o anche in assenza di ISEE, l'importo si riduce gradualmente sino a un valore mensile di 25 euro.</p>



OSSERVA - Ulteriore maggiorazione è prevista per le **madri di età inferiore a 21 anni**, alle quali è riconosciuta una maggiorazione degli importi pari a **20 euro mensili per ciascun figlio**, nonché per le ipotesi in cui entrambi i **genitori** siano **titolari di reddito da lavoro**. In quest'ultimo caso, la maggiorazione mensile per ciascun figlio è pari a 30 euro mensili per valori ISEE pari o inferiori a 15.000 euro, che si riduce gradualmente sino ad azzerarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta.

Per i **nuclei familiari con quattro o più figli**, è prevista una maggiorazione forfettaria pari a 100 euro mensili per nucleo.

Una maggiorazione temporanea è, inoltre, prevista per i nuclei familiari con ISEE inferiore a 25.000 euro.

Termini di presentazione della domanda e decorrenza dell'Assegno



La domanda, **presentabile dal 1° gennaio di ogni anno**, comprende le mensilità che vanno **da marzo a febbraio dell'anno successivo** e può essere presentata da uno dei due genitori esercenti la responsabilità genitoriale a prescindere dalla convivenza con il figlio, direttamente attraverso il sito INPS, ovvero chiamando il contact center o tramite patronati.



OSSERVA - La domanda può essere presentata anche mediante tutore del figlio ovvero del genitore, nell'interesse esclusivo del tutelato.

Al compimento **della maggiore età**, i figli possono presentare la domanda in sostituzione di quella eventualmente già presentata dai genitori e richiedere la corresponsione diretta della quota di Assegno loro spettante.

Per le domande presentate a gennaio e febbraio	→	l'Assegno sarà corrisposto a partire dal mese di marzo 2022 ; i relativi pagamenti saranno effettuati dal 15 al 21 marzo 2022 .
Per le domande presentate dal 1° gennaio al 30 giugno 2022	→	l'Assegno spetta con tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo 2022 .
Per le domande presentate dopo il 30 giugno	→	l'Assegno decorre dal mese successivo a quello di presentazione ed è determinato sulla base dell'ISEE al momento della domanda.



ATTENZIONE! - Per i nuovi nati, l'assegno unico decorre dal settimo mese di gravidanza. La domanda, tuttavia, dovrà essere presentata dopo la nascita, dopo che è stato attribuito al minore il codice fiscale. Con la prima mensilità di assegno saranno pagati gli arretrati a partire dal settimo mese di gravidanza.



NOTA BENE - I percettori del Reddito di Cittadinanza non dovranno presentare alcuna domanda.